



ALLEGATO C

Regolamento Stage del corso di laurea magistrale in Studi politici e internazionali

Art. 1 – Definizione

1. Lo Stage è parte integrante ma non obbligatoria del curriculum formativo del corso di laurea magistrale in *Studi politici e internazionali*.

2. Lo Stage rientra tra le Altre attività formative a libera scelta, di cui all'art.10, comma 5, lettera d, del D.M. 270/2004.

Art. 2 – Obiettivi generali

1. Gli obiettivi formativi devono essere naturalmente funzionali ai profili professionali definiti dai Corsi di laurea.

2. A tal fine il Corso di laurea magistrale in *Studi politici e internazionali* prevede attività esterne, come stages e tirocini formativi, presso amministrazioni centrali e locali, università, organismi internazionali, organizzazioni non governative, imprese che operano nei settori in parola. Tali attività esterne sono volte all'acquisizione di conoscenze specifiche e tecnico-operative relative alla struttura e al funzionamento di tali organismi, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo dei laureati.

Art. 3 – Modalità di attuazione

1. Per iniziare uno Stage è necessario seguire la procedura definita dall'Ufficio *stage e placement* di questo Ateneo (<http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement>) nel rispetto delle regole previste dal presente Regolamento.

Art. 4 – Durata

1. La durata minima di uno stage è di un mese, comprese le festività, ovvero 150 ore. Ciascuna giornata lavorativa deve avere una durata minima di 4 ore.

Art. 5 – Crediti formativi

1. E' prevista l'attribuzione di 4 Crediti Formativi per uno stage di 150 ore. Nel caso lo stage comporti un monte orario superiore viene attribuito 1 CFU ogni 50 ore supplementari per un massimo di 6 CFU complessivi; nel caso di Stage eccedente le 250 ore saranno comunque attribuiti 6 CFU;

2. Il Consiglio unificato delle classi delibera in merito all'attribuzione dei relativi crediti formativi in base alla documentazione finale presentata (valutazione dello stage a cura dello studente, valutazione dello stagista a cura dell'azienda, tempi di presenza del tirocinante).



Art. 6 – Tutorato

1. Tutti i docenti del Consiglio unificato delle classi possono svolgere attività di Tutoraggio didattico. Il Tutor didattico svolge tale attività in accordo con il Tutor aziendale.

2. Lo studente è tenuto a concordare preventivamente con il Tutor didattico ed il Tutor aziendale il progetto formativo dello stage che deve essere firmato da entrambi prima dell'inizio dello stage stesso.

3. Responsabile didattico-organizzativo per le attività di stage è il Delegato del Dipartimento.

Art. 7 - Requisiti per la partecipazione allo stage

1. Lo stage può essere svolto dal primo anno di corso in poi.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea ex D.M. 509/99.